ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE

Art. 35

Riduzione da attività economica sostanziale

Riduzione da attivita' economica sostanziale Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'impresa e i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attivita' operative ordinarie del gruppo multinazionale o nazionale sotto la direzione e il controllo dello stesso;

b) «spese salariali ammissibili»: le spese per indennita' dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonche' contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro;

c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»:

1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese;

2) risorse naturali localizzate nel Paese;

3) il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese;

4) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni tangibili. Il reddito netto rilevante per un dato Paese e' ridotto, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese. Il primo periodo non si applica se l'impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l'esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale. La riduzione basata sulle spese salariali di un'impresa localizzata in un Paese e' pari al 5 per cento delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attivita' per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili:

a) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle immobilizzazioni materiali

ammissibili;

b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 24. La riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali di un'impresa localizzata in un Paese e' pari al 5 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate nel Paese, fatta eccezione per:

a) il valore contabile degli immobili, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;

b) il valore contabile delle immobilizzazioni materiali utilizzate per generare un reddito escluso a norma dell'articolo 24. Ai fini del comma 4, il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio, quale registrato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzioni di valore accumulate ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali. Ai fini dei commi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di un'impresa che e' una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilita' separata a norma dell'articolo 25, commi 1 e 2, a condizione che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzate nello stesso Paese in cui e' localizzata la stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili della casa madre. Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione e' stato escluso, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 45, comma 5, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale o nazionale. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute da una entita' trasparente e le immobilizzazioni materiali ammissibili di sua proprieta' che non sono attribuite ai sensi del comma 6 sono attribuite:

a) alle imprese proprietarie dell'entita' trasparente, nella stessa proporzione indicata nell'articolo 26, comma 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzati nel Paese delle imprese proprietarie;

b) all'entita' trasparente se e' la controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito rilevante dell'entita' trasparente ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzati nel Paese dell'entita' trasparente. Tutte le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entita' trasparente, non attribuite ai sensi dei commi 6 e 7, sono escluse

dal calcolo della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale del gruppo multinazionale o nazionale di imprese. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale in relazione ad un'impresa apolide e' calcolata, per ciascun esercizio, separatamente dalla riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale di tutte le altre imprese del gruppo. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attivita' economica sostanziale ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle immobilizzazioni materiali delle imprese che sono entita' d'investimento in tale Paese.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2023, non più in vigore dal 20 dicembre 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale
Estremi	Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
Titolo	II — Recepimento della direttiva (ue) 2022/2523 del consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale
Capo	V — Calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-209-2023/art-35-riduzione-da-attivita-economica-sostanziale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it